

**N. R.G. 2019/17243**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**Sezione specializzata in materia di Impresa - Societario**

**DECRETO**

nel procedimento cautelare iscritto al R.G. n. 17243/2019, promosso da:

**IDROWELD srl**, rappresentata e difesa dall'Avv. D. Santangelo;

- *Ricorrente* -

contro

**MOLEZZANO srl – PETRULLI ARIANNA – LATELLA ELENA**

*Resistenti*

**II GD**

**Visto** il ricorso cautelare presentato da IDROWELD srl per ottenere la sospensione dell'efficacia e/o dell'esecuzione della delibera assembleare della MOLEZZANO srl adottata in data 20.6.19 con la quale la ricorrente è stata esclusa dalla società per giusta causa ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale;

**rilevato** che la ricorrente – socia al 50% della MOLEZZANO srl (Latella Elena è socia all'1%, mentre Petrulli Arianna, che dal 10.5.16 ricopre la carica gestoria, è socia al 49%) – prospetta la illegittimità della delibera di esclusione in quanto:

- assunta sulla base di una convocazione illegittima ed irrituale, effettuata in violazione dell'art. 20 dello Statuto sociale (fattispecie non sussistente, secondo la tesi, perché: (i) l'art. 20 citato consente la convocazione dell'assemblea da parte del socio che rappresenti almeno 1\3 del capitale sociale esclusivamente "in caso di impossibilità o di inerzia degli amministratori"; (ii) l'ipotesi statutaria non si è verificata non constando una preventiva richiesta di convocazione dell'assemblea formulata da uno o più soci all'amministratrice e la conseguente impossibilità o inerzia della medesima nello svolgimento di tale incombenza, presupposto che si ricava anche dal tenore dell'avviso



di convocazione);

- assunta in forza dell'art. 15 dello Statuto sociale che le stesse socie sig.re Latella e Petrulli hanno sostenuto essere nulla in altro contenzioso con la ricorrente;
- assunta sulla base di motivazioni totalmente infondate e comunque non idonee a giustificare l'esclusione per giusta causa;

**rilevato** che, come la stessa parte ricorrente riferisce, il giudizio di merito sulla delibera assembleare dovrà svolgersi avanti all'organo arbitrale di cui all'art. 34 dello Statuto che è ancora in fase di attivazione e **ritenuto** che tale circostanza non impedisca ma, al contrario, imponga l'esame cautelare delle domanda;

**rilevato** infatti che, anche secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, *"la sospensione cautelare del provvedimento impugnato può essere richiesta al Tribunale secondo le norme ordinarie con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l'esercizio del potere cautelare (ad esempio per la mancata instaurazione del procedimento arbitrale o a causa dei tempi tecnici di costituzione dell'organo), al fine di garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio ex art. 24 della Costituzione (norma di cui l'effettività della tutela cautelare costituisce componente essenziale ed immanente al fine di evitare che la durata del processo si risolva in un danno della parte che ha ragione)"* (Cfr., fra le altre, ordinanza collegiale 29.9.14);

**ritenuto** – sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotta da parte ricorrente (e sul presupposto di veridicità e completezza delle stesse) – sussistente il fumus boni juris necessario per procedere alla sospensione della delibera assembleare impugnata;

**ritenuti** altresì sussistente il periculum in mora e la necessità di provvedere inaudita altera parte atteso che:

- sono pendenti tra le parti altri giudizi (reclamo avverso l'ordinanza 11.5.2019, con la quale è stata respinta la domanda di sequestro giudiziario della quota partecipazione dell'odierna ricorrente in MOLEZZANO srl; giudizio arbitrale per responsabilità sociale delle amministratrici; procedimento cautelare promosso dall'odierna ricorrente per la revoca dell'amministratrice Petrulli);
- in particolare, nel procedimento cautelare per revoca dell'amministratore, l'udienza di comparizione delle parti è fissata per il giorno 17.7.19;
- qualora l'efficacia della delibera non venisse immediatamente sospesa, senza previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, i diritti sociali dell'odierna ricorrente verrebbero compromessi e ciò in quanto IDROWELD srl verrebbe privata della possibilità di esercitare le prerogative legate al proprio status di socio;



**pqm**

**sospende** l'efficacia della delibera assembleare della società MOLEZZANO srl 20.6.19;

**assegna** a parte ricorrente termine di gg. 8 per la notifica del ricorso e del presente decreto alle controparti;

**fissa** udienza avanti a sè per la conferma – modifica – revoca del presente decreto al **6 agosto 2019 – ore 10.30 SEZIONE FERIALE.**

Si comunichi con urgenza a parte ricorrente.

Torino, 12.7.19

Il GD

Dott.ssa Gabriella Ratti

